

Il circolo vela è extra-commerciale

L'attività di deposito e rimessaggio dei natanti, effettuata da un circolo velico, non costituisce esercizio di attività commerciale. Tali servizi risultano correlati e indispensabili per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente non profit, che mira alla promozione, alla diffusione e alla pratica dello sport della vela. Le somme corrisposte dai soci per il deposito delle proprie imbarcazioni non possono quindi essere ricondotte a tassazione né assoggettate a Iva. È quanto si legge nella sentenza n. 109/01/13 della Ctp di Lecco, che ha accolto le doglianze sollevate da un circolo vela di Bellano (Lc), destinatario di un avviso di accertamento fiscale. In particolare, i verificatori contestavano all'associazione l'esercizio non dichiarato di un'attività commerciale, relativamente all'attività di rimessaggio e deposito delle imbarcazioni dei soci, soggetta al pagamento di uno specifico contributo. Tali somme venivano considerate imponibili ai fini Irap e Ires, nonché assoggettate a Iva. La decisione dei giudici tributari di Lecco, ispirata ad alcune richiamate pronunce di Cassazione, si basa essenzialmente sull'analisi dello statuto dell'ente, da cui si rileva che lo scopo istituzionale sia appunto la promozione, la diffusione e la pratica dello sport della vela, offrendo ai soci attrezzature adeguate, attività logistiche, di esercitazione e ricreative connesse. Alla luce di ciò, osserva la Ctp, appare evidente che tra le attività da considerarsi extra commerciali «rientra anche il deposito delle imbarcazioni dei soci («attività logistiche») in quanto non sarebbe possibile lo svolgimento delle finalità istituzionali se i soci non potessero disporre dei natanti di loro proprietà da utilizzare per i suddetti scopi».

Nicola Fuoco